

Sent. n. 24/2023 pubbl. il 12/07/2023

Rep. n. 32/2023 del 12/07/2023

Sent. n. 24/2023

Ristruttur. deb. cons. 5/2023

Cron. n. 463/2023

Rep. n. 32/2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE  
SEZIONE FALLIMENTARE

24-1/2022 P.U.

In composizione monocratica,  
ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza del 29.5.2023;  
sentite le parti all'udienza del 4.7.2023;  
visto Part. 70, C.C.I.I.;  
osserva quanto segue.

#### Premesso che

- Il sig. ~~XXXXXXXXXX~~ al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trova, con ricorso del 17.5.2023 ha presentato istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- con decreto emesso in data 29.5.2023, previa verifica dell'ammissibilità del ricorso, è stata fissata l'udienza del 4.7.2023 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.;
- ricevuta la comunicazione del piano proposto, non risultano essere pervenute osservazioni da parte dei creditori, come relazionato dal professionista O.C.C. all'udienza del 4.7.2023;
- in tale ultima sede parte ricorrente, unica presente unitamente al professionista O.C.C., ha insistito nell'omologa del piano proposto;
- quest'ultimo, in sintesi, ha disposto:
  - il pagamento integrale dei crediti in prededuzione;
  - il pagamento integrale dei crediti privilegiati mobiliari;
  - il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 30%;
  - la rateizzazione del debito in 91 rate mensili pari a € 334,00, di cui 36 rate mensili per il soddisfacimento dei crediti in prededuzione e 55 rate mensili per il soddisfacimento degli altri creditori;
  - il versamento degli importi di cui sopra su apposito conto corrente bancario/postale vincolato alla procedura e gestito dal professionista O.C.C., il quale provvederà ai versamenti ai creditori con cadenza semestrale;



**Osservato che**

- ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- nella fattispecie in esame, emerge dall'analisi del ricorso e della documentazione ad esso allegato che la situazione debitoria del ricorrente trae la propria origine da obbligazioni dal medesimo contratte per esigenze di natura familiare o comunque personale;
- pertanto, sussiste nel caso in oggetto il requisito soggettivo necessario per potersi procedere al successivo esame del piano proposto, dovendosi attribuire al sig. ██████████, per le ragioni poc'anzi esposte, la qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.I.;

**Considerato che**

- ai sensi dell'art. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
- a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con "colpa grave, malafede o frode";
- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di sovraindebitamento del ricorrente trae origine, essenzialmente, dalle obbligazioni dal medesimo assunte al fine di provvedere ad esigenze di natura familiare, stante la necessità di provvedere, a lui solo, sia al mantenimento del proprio nucleo composto dalla moglie e dai due figli, sia alle spese connesse alla ristrutturazione dell'abitazione familiare (cfr. proposta di piano e relazione dell'O.C.C., in particolare pag. 4);
- le difficoltà economiche, tuttavia, iniziano a sorgere nel 2013, allorché l'odierno istante si separa dalla moglie e subisce dunque l'onere di versamento di un assegno di mantenimento mensile individuato in € 600,00, di cui € 350,00 per il mantenimento del figlio minore ed € 250,00 per il sostentamento dell'ex-coniuge; a tale importo si aggiungono poi tutte le spese straordinarie connesse alle esigenze educative, di salute e personali del figlio minore, nonché



- l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, con conseguente necessità per il sig. ~~██████████~~ di trasferirsi in altro immobile in locazione (canone di € 270,00);
- nel contempo, nel 2016, la relativa situazione lavorativa subisce un mutamento, passando da una posizione di contratto a tempo pieno (40 ore a settimana) ad un contratto a tempo parziale (25 ore a settimana), così comportando una contrazione del proprio reddito mensile, divenuto quindi non più idoneo a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni complessivamente gravanti sul ricorrente;
  - l'insieme di tali fattori, avvalorati sia dai documenti prodotti, sia dalla relazione dell'O.C.C., legittimano quindi l'odierno istante ad accedere alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, potendosi ragionevolmente sostenere che il relativo dissesto economico non sia il frutto di una grave negligenza nell'accesso al credito (trattandosi, essenzialmente, di debiti dai medesimi contratti per soddisfare esigenze familiari ed assunti in un'epoca in cui il relativo reddito appariva idoneo a garantirne la restituzione), quanto piuttosto di un deterioramento finanziario progressivo dovuto a fattori esterni e non prevedibili a priori (il sopravvenuto divorzio dalla moglie e la successiva trasformazione del proprio contratto da tempo pieno a tempo parziale);
  - sul punto, infatti, giova evidenziare che il sovraindebitamento, di regola, non è un fenomeno istantaneo e limitato ad un dato periodo di tempo, bensì il frutto di un progressivo peggioramento della propria situazione economica, conseguente ad una molteplicità di fattori non necessariamente imputabili al debitore; ne deriva, quindi, che il giudizio sull'eventuale colpa grave del medesimo non possa limitarsi ad una considerazione meramente generale sulla "consapevolezza del ricorrente a restituire le obbligazioni contratte", posto che il medesimo, al tempo della richiesta del finanziamento, ben poteva trovarsi in una situazione tale da poter ragionevolmente confidare nella sua capacità di adempiere ai pagamenti pattuiti (tenuto soprattutto conto, nel caso in oggetto, della circostanza che i debiti con gli istituti di credito sono stati contratti nel 2010, allorché il sig. ~~██████████~~ lavorava a tempo pieno e viveva con il proprio nucleo familiare);
  - pertanto, consentire al ricorrente di accedere alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulta peraltro in linea con lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzato a garantire al debitore "onesto ma sfortunato" il godimento di una cd. *second chance* che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usuarie;

#### Ritenuto che

- ricorre dunque lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.;
- il ricorrente, come analizzato sopra, è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 1, lett. e), C.C.I.I., e risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per le seguenti considerazioni;



- invero, emerge dal piano proposto nonché dalla relazione del professionista O.C.C. che il sig. [REDACTED] è proprietario, per la quota di 1/2, dell'immobile sito in [REDACTED] e valutato, limitatamente alla quota di spettanza del ricorrente, in € 67.080,00, nonché di un conto corrente il cui saldo disponibile è attualmente pari a circa € 187,00 e di un'autovettura modello [REDACTED] dal valore di € 3.000,00;
- orbene, con particolare riferimento all'immobile in comproprietà tra gli ex-coniugi, deve osservarsi che nell'eventualità di una procedura liquidatoria, non solo sussisterebbe il rischio di ottenere, stante le peculiarità proprie alla vendita esecutiva, un prezzo di vendita sensibilmente ribassato rispetto a quello di stima (stante le riduzioni disposte a partire dal secondo tentativo di vendita), ma inoltre, trattandosi di un bene in quota, la relativa liquidazione importerebbe necessariamente l'applicazione dell'art. 600 c.p.c., il quale prevede, nell'eventualità in cui la separazione in natura appaia non possibile e che la sola quota non venga venduta per un prezzo almeno pari a quello indicato nella perizia, l'avvio di un giudizio divisionale e conseguente sospensione della procedura esecutiva;
- non appare dunque conveniente, alla luce delle osservazioni che precedono, l'alternativa costituita dalla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 ss. CCII, stante non solo l'alea connessa alle vendite esecutive, ma altresì i costi (tanto in termini di tempo quanto in termini economici) derivanti dal contemporaneo svolgimento di un giudizio di divisione;
- in conclusione, risultano dunque sussistere i requisiti per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto;

P. Q. M.

Visto l'art. 70, C.C.I.I.,

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], nei termini e con le modalità proposte;

dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;

autorizza il professionista O.C.C. all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore e addebitate tutte le spese relative alla realizzazione del piano;

dispone che sul predetto conto corrente il professionista O.C.C. possa agire limitatamente all'ammontare delle somme ivi versate, autorizzandolo al versamento degli importi previsti nel piano e con obbligo di rendicontazione finale;

onera il professionista O.C.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.;

dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicata sul sito del Tribunale – apposita sezione - entro dieci giorni dalla comunicazione;

dichiara la chiusura della presente procedura.

Manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.



Sent. n. 24/2023 pubbl. il 12/07/2023  
Rep. n. 32/2023 del 12/07/2023

Termini Imerese, 10.7.2023

Il Giudice  
Dott.ssa Giovanna Debernardi

